

**leggera
di gusto
americano**

Poste Italiane S.p.A. - Sped. abb. post. - 70% - Gipa/C/F/27/2013 - del 19/07/2013.

MINIZI
GANG
Cow Boy

01 2021

PROVATELA ANCHE VOI



MONOPOLI DI STATO





ENTE DI ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA
PER I DIPENDENTI DELLE
AZIENDE DEL COMMERCIO
DEL TURISMO E DEI SERVIZI

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

FULL TIME E PART TIME
Settore Turismo e
Settore Terziario



REGISTRATI SUL
NOSTRO SITO
www.enteaster.it
E VIENI A CONOSCERE
LE TUE OPPORTUNITÀ

POTRAI CONOSCERE
LE NOVITÀ RELATIVE
AI PIANI SANITARI.

CHIEDERE I RIMBORSI
E OTTENERE UNA
VALUTAZIONE PIÙ VELOCE.

VERIFICARE LO STATO DI
LAVORAZIONE DELLE TUE
RICHIESTE DI RIMBORSO.

VERIFICARE
E AGGIORNARE
I TUOI DATI.

VUOI MAGGIORI
INFORMAZIONI?
CONTATTACI!

Dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 17.00
chiama il numero
06 47 25 800
oppure scrivi a:
prestazioni@enteaster.it

Via Nazionale, 60
00184 Roma

01
GENNAIO
FEBBRAIO
2021

03 SOMMARIO

04 POST

06 TABACCHI

NUOVA PROROGA DEGLI ATTI
AMMINISTRATIVI

07 TABACCHI

SIGARETTE ELETTRONICHE,
NOVITÀ IN ARRIVO

08 NORME

VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE AL
RIES: LA SCADENZA SI AVVICINA
E DEL RUOG NON SI HANNO
NOTIZIE

12 GIOCHI

VITA NUOVA PER GLI APPARECCHI
SENZA VINCITA IN DENARO?

14 ATTUALITÀ

COVID-19:
LE SANZIONI PREVISTE IN CASO
DI VIOLAZIONE DELLE NORME

17 SERVIZI

MOONEY. SE VUOI LA LUNA,
CHIEDICELA

18 LIBRI

RESTO QUI
Marco Balzano

In copertina: Pubblicità sigarette Cow Boy 1960 ca.

DIRETTORE
RESPONSABILE
BARBARA
LISEI

REDAZIONE
MARILISA
RIZZITELLI

EDITORE
MEDIA

Le rubriche e le notizie sono a cura
della redazione. La riproduzione
di testi, disegni e fotografie
è consentita solo citando la fonte.

PROGETTO
GRAFICO
MELONE
DESIGN

STAMPA
ST.G.R.

Anno XV, n° 1

Aut. Trib. Prato n° 11/04
Poste Italiane S.p.A.
Sped. abb. post. - 70%
Gipa/C/Fl/27/2013 del 19/07/2013

Copia gratuita



S
O
M
M
A
R
I
O



EFEBO SICILY RIPORTA IN SICILIA L'ARTE DEI SIGARI

Dopo 150 anni, grazie all'intuito di due imprenditori, Federico Marino e Lorenzo Zurino, tornano in Sicilia le piantagioni di tabacco. Si trovano a Bagheria, nel palermitano, dove la terra rossa, il mare, il sole e la salsedine regalano alle foglie di tabacco, del tipo Kentucky e Burley, un aroma intenso e profumato. Una materia prima preziosa che, miscelata al miglior tabacco del Nicaragua, ha dato vita ad un prodotto nostrano, di altissimo livello e dal gusto inconfondibile, le cui qualità sono state immediatamente riconosciute da un mercato esigente e appassionato come quello dei sigari di alta gamma. Al momento troviamo i sigari prodotti da Efebo Sicily in due versioni, Nicita e appunto Efebo, iscritti nella tariffa di vendita dell'Agenzia dei Monopoli da ottobre 2020. I due amici e soci hanno voluto celebrare questa materia prima ripresa da un'antica e nobile coltura, con un nome ispirato alla statua in bronzo di Efebo, risalente al 500 a.C. e ritrovata nell'antica colonia fenicia di Mozia, sull'isola di San Pantaleo, a pochi passi dalla costa siciliana.



GIOCO DEL LOTTO, STOP A RITIRO TERMINALI E REVOCHE

Con la determina num. 1785/RU, a firma del direttore generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli, Dott. Marcello Minenna, è stata sospesa, per i bienni 2019/2020 e 2020/2021, l'applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 e successive

modificazioni ed integrazioni, che stabilisce la revoca delle ricevitorie del lotto per il mancato raggiungimento del reddito annuo richiesto, nonché l'applicazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto direttoriale del 25 ottobre 2018, n. 171885, con la quale sono stati fissati i criteri di assegnazione e rimozione dei terminali del gioco del lotto per l'efficiamento della rete di raccolta.

Assicurando l'attuale mantenimento della rete di gioco, il provvedimento si pone come misura di sostegno per fronteggiare i danni economici subiti dai punti vendita in conseguenza dell'emergenza sanitaria.



STORICO FLOP DELLA LOTTERIA ITALIA

Il peggior risultato degli ultimi 40 anni. Nell'edizione 2020 della Lotteria Italia, sono stati poco meno di 4,6 milioni i biglietti venduti, un dato in calo del 31,3% rispetto ai 6,7 milioni di tagliandi dell'edizione precedente. Il Lazio si è confermato, ancora una volta, la regione in cui sono stati staccati il maggior numero di biglietti, nonostante la diminuzione del 36,8% rispetto allo scorso anno, quando furono 1,3 milioni. Le chiusure imposte dalla pandemia, unitamente al divieto di spostamento, non hanno fatto sconti neanche alla Lotteria Italia così come a tutto il comparto del gioco legale in Italia, che ha chiuso l'anno con un impatto significativo sulla raccolta.

CROLLO ENTRATE TRIBUTARIE ALLA VOCE GIOCO

Sfiorano i 5 miliardi di euro le perdite dell'erario sul gioco legale. E' quanto emerge dai dati registrati dall'ultimo bollettino delle entrate tributarie diffuso dal MEF, Ministero dell'economia e delle finanze, sui primi undici mesi del 2020.

Un pesante contraccolpo dell'effetto lockdown sul comparto che ha prodotto, come conseguenza, una diminuzione di 1,7 milioni di

euro dei proventi del gioco del lotto, al lordo delle vincite, pari ad un calo del 24,1% nei mesi gennaio - novembre dello scorso anno, una contrazione di più di 3 miliardi del prelievo erariale sugli apparecchi (-52,7%).

Considerando le restrizioni, ancora oggi in vigore, è plausibile immaginare che lo scorso anno il gettito non abbia raggiunto i 7 miliardi di euro, riducendo sensibilmente la cifra raggiunta nel 2019 quando i giochi avevano superato gli 11 miliardi di euro, secondo i dati del libro blu dell'Agenzia Dogane e Monopoli.



LOTTERIA DELI SCONTRINI. UNA GUIDA PRATICA PER GLI ESERCENTI

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli esercenti una guida pratica sui passaggi da effettuare per partecipare e far partecipare gli acquirenti alla lotteria degli scontrini. Un utile vademecum pubblicato alla luce delle ultime novità normative introdotte sul tema dalla Legge n. 178/2020 (c.d. "Legge di Bilancio 2021") e dal D.L. n. 183/2020 (c.d. "Decreto Milleproroghe"). La lotteria, partita lunedì primo febbraio e strettamente correlata alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei negozianti, è riservata esclusivamente a chi utilizza strumenti di pagamento elettronici. Il Decreto Milleproroghe ha posticipato di qualche settimana l'avvio del gioco, atteso inizialmente per gennaio, demandando a un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, oltre a ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria. Per gli esercenti il concorso a premi non è obbligatorio e il rifiuto di acquisire il codice lotteria non fa scattare sanzioni. A partire dal 1° marzo 2021, però, nel

caso in cui i negozianti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, il consumatore potrà segnalarlo nella sezione dedicata dell'apposito Portale Lotteria.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/lotteria-degli-scontrini-guida-rapida-per-gli-esercenti>



E IL GIOCO ILLEGALE RADDOPPIA

Le misure restrittive adottate per arginare la diffusione dell'epidemia hanno travolto il settore del gioco legale con vincita in denaro. Hanno messo in difficoltà l'intera filiera: concessionari, punti vendita specializzati, esercenti, produttori e gestori di apparecchi. E, cosa peggiore, il tracollo economico di operatori e imprese che operano nella legalità sta arricchendo la criminalità organizzata. A dichiararlo in più occasioni, è stato il direttore generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli, Dott. Marcello Minenna, affermando come durante i mesi di lockdown la stessa autorità regolatrice del mercato ha registrato una vera e propria esplosione del gioco d'azzardo illegale.

“Dal momento della chiusura del gioco l'Agenzia che coordina il Comitato di prevenzione e di repressione del gioco illegale - il Copregi, dove ci sono tutte le forze di polizia - è intervenuta in tutte le regioni d'Italia, in 50 capoluoghi di provincia. Ha controllato 250 sale illegali e irrogato sanzioni per oltre un milione di euro”.

NUOVA PROROGA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI



Con Determina del 27 maggio 2020, la Direzione generale Agenzia Dogane Monopoli aveva fornito chiarimenti circa la proroga concernente certificati, concessioni e abilitazioni, ex art. 103, comma 2, del DL n.18/2020.

La Direzione spiegava nelle premesse che l'art. 103, nel prevedere la sospensione dei termini procedurali, aveva disposto al secondo comma che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 avrebbero conservato la loro validità fino al 15 giugno 2020. Con legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, la prorogatio era stata estesa ai certificati, concessioni e abilitazioni in scadenza il 31 luglio 2020, con ulteriore previsione della conservazione della loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto, tutti i certificati ed atti abilitativi comunque denominati, relativi alla rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio avrebbero conservato la loro validità fino al 29 ottobre 2020. La determina specificava, inoltre, che le istanze di rinnovo delle concessioni di rivendita di generi di monopolio,

delle autorizzazioni dei patentini nonché delle autorizzazioni alla distribuzione dei prodotti liquidi da inalazione avrebbero dovuto essere presentate al competente ufficio dei Monopoli entro i trenta giorni antecedenti tale scadenza, ossia entro e non oltre il 29 settembre 2020. Senonché, l'art. 3-bis, comma 1, lett. a), del DL n. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, ha ora disposto, innovando l'art. 103, comma 2, che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (...) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (dunque fino al 29 luglio 2021)". Per sanare la situazione relativa agli atti nel frattempo potenzialmente scaduti, il legislatore ha poi previsto, aggiungendo all'art. 103 il comma 2-sexies, che gli atti scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 125 (4 dicembre 2020), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi anch'essi fino al 29 luglio 2021.

Ma su quest'ultima disposizione la Direzione generale non ha ritenuto di fare alcuna comunicazione, così come sul prolungamento della sospensione delle prove d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio, già prevista dal D.P.C.M del 3 dicembre scorso e perpetuata per effetto dei successivi DPCM almeno fino al 5 marzo. Nel frattempo gli uffici territoriali dell'Agenzia stanno proseguendo con le loro attività tra cui, notiamo, i procedimenti di assegnazione delle rivendite, atti non coinvolti nelle normative citate e sui quali non sarà possibile far valere, all'atto della firma del contratto d'appalto, per ovvi motivi, il termine di sei mesi normativamente previsto per il conseguimento dell'idoneità.

SIGARETTE ELETTRONICHE, NOVITÀ IN ARRIVO

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto modifiche e portato novità alla normativa del settore delle sigarette elettroniche.

Oltre ad un rincaro graduale dei prezzi fino al 2023, sia per il tabacco riscaldato che per i liquidi da inalazione senza combustione, con o senza nicotina, la legge 178/2020 ha cambiato le regole per la circolazione e la vendita dei prodotti.

Dal 1° aprile prossimo i produttori di liquidi da inalazione devono apporre contrassegni fiscali anticontabbando e anticontraffazione sulle singole unità di prodotto, con l'obiettivo di legittimarne la circolazione, tutelare la salute del consumatore e facilitare le attività di controllo dell'Agenzia su tutta la filiera. I contrassegni saranno in lingua italiana e saranno specificati con una determinazione del Direttore generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli. Sempre con provvedimento, saranno stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione alla commercializzazione, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza. Il comma 1125 dell'art. 1 della Legge prevede, nello specifico, in caso di violazione delle norme sulla vendita a distanza, l'inibizione dei siti web, a cura dell'Agenzia e secondo quanto stabilito dall'art. 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ovvero il decreto Agosto. Gli esercizi che effettuano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide dovranno inoltre rispettare dei precisi criteri, tra cui la prevalenza, per gli esercizi di vicinato, dell'attività di vendita dei prodotti in questione e dei dispositivi meccanici ed elettronici; l'effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; la presenza dei requisiti soggettivi attualmente previsti per le rivendite generi di monopolio. Sul tema, come ormai di consuetudine dall'insediamento di Marcello Minenna, direttore dell'Agenzia, è stato organizzato un incontro



virtuale con tutti gli operatori del mercato, produttori e addetti del settore. Un'occasione per raccogliere contributi e opinioni in vista della redazione dei provvedimenti attuativi. Le multinazionali del tabacco, British American Tobacco e Philip Morris, hanno concentrato la loro attenzione sul nuovo obbligo di apposizione dei contrassegni sui prodotti e sulla gestione delle scorte dei liquidi attualmente in commercio, privi di alcun segno identificativo di Stato, evidenziando la necessità di adeguati tempi tecnici per uniformare le produzioni, modificare il packaging dei confezionamenti e predisporre la nuova linea produttiva. Caratteristiche, materiale e collocazione dei contrassegni sono dettagli d'impatto nei processi di fabbricazione, altrettanto la gestione delle scorte. Le innovazioni in arrivo, se non ben definite e gestite nelle tempistiche, causerebbero forti impatti economici sulle aziende produttrici. Per i rappresentanti degli esercizi commerciali, invece, le preoccupazioni sono altre. Una su tutte la concorrenza sleale subita da quei siti web che vendono dall'estero tramite prestanome, società fittizie oppure semplicemente prive di deposito fiscale autorizzato. La necessità, condivisa da tutti, è quella di organizzare un'attività di controllo stringente sui siti di e-commerce in modo da garantire lo sviluppo di una sana imprenditoria nazionale del settore svapo, che lavora ed opera nel rispetto di rigide norme e di rigidi protocolli.

VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE AL RIES: LA SCADENZA SI AVVICINA E DEL RUOG NON SI HANNO NOTIZIE

di Giuseppe Dell'Aquila
responsabile area legale Confesercenti

Ancora in evoluzione la vicenda dell'iscrizione al RUOG, il Registro Unico degli Operatori di Gioco. Per i tabaccai nei cui locali sono installate AWP, il cui funzionamento è ancora inibito almeno fino al prossimo 5 marzo, per effetto del DPCM 15.1.2021, la proroga della validità dell'iscrizione al RIES fino al 30 aprile 2021, disposta dall'ADM, è stata una boccata di ossigeno, considerata la sostanziale discontinuità, nell'ultimo anno, del funzionamento degli apparecchi, che ha comportato un abbattimento considerevole della redditività del settore. Ma la nuova scadenza si avvicina e ancora non sono state decise, mancando l'atteso decreto applicativo, le regole con cui il vecchio elenco degli operatori lascerà posto al nuovo registro, né è chiaro quali saranno gli oneri reali che andranno a pesare su un settore che ha riportato serie conseguenze per effetto della pandemia. Come noto, la legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010) aveva istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze-AAMS, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il RIES (servizio telematico per la presentazione e gestione delle Richieste di Iscrizione all'Elenco Soggetti), ovvero sia l'elenco dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS, per i quali l'Amministrazione dei Monopoli rilascia, rispettivamente, il nulla osta e il codice identificativo univoco; all'elenco dovevano



iscriversi altresì i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b). L'art. 27 del DL n. 124/2019, convertito in legge

n. 157/2019, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, ha in seguito istituito, presso l'Agenzia dogane e monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020, il RUOG, che estende di molto gli operatori "catalogati" dall'AAMS. Al Registro devono infatti iscriversi, oltre ai soggetti già tenuti all'iscrizione al RIES, i produttori e i proprietari degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del TULPS, nonché i possessori o i detentori a qualsiasi titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; i concessionari del gioco del Bingo; i concessionari di scommesse su eventi ippici,



sportivi e non sportivi e su eventi simulati; i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati

ai sensi della legge n. 190/2014 e della legge n. 208/2015 e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati; i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore; i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore; i concessionari del gioco a distanza; i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza; i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati; le società di corse che gestiscono gli ippodromi; gli allibratori; ogni altro soggetto non ricompreso fra i precedenti che svolga, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti medesimi, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La norma fornisce indicazioni sull'iscrizione e il contestuale versamento di una somma che parte dall'importo minimo di 200 euro, stabilendo che, a decorrere dalla data di istituzione del RUOG, e comunque dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto applicativo dello stesso, il RIES è abrogato.

L'art. 69, comma 3, del "decreto Cura Italia", DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, ha successivamente disposto la proroga dei termini previsti dall'art. 27 del DL n.124/2019 facendo slittare anche il connesso termine per l'abrogazione del RIES.

Considerato che, per effetto di questo rinvio, l'istituzione del RUOG si sovrapporrebbe in corso d'anno agli obblighi relativi al rinnovo dell'iscrizione al RIES, imponendo agli operatori della filiera il pagamento di un ulteriore corrispettivo ad integrazione del contributo di iscrizione all'elenco già versato, nonché una duplicazione degli adempimenti di carattere amministrativo già posti in essere in occasione dell'iscrizione al predetto elenco, l'ADM ha disposto che la validità dell'iscrizione, per l'anno 2020, all'elenco previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (RIES), è eccezionalmente prorogata sino al 30 aprile 2021.

Si attende ora di conoscere in merito alla vicenda le determinazioni del nuovo Governo, insediatosi in questi giorni.



**NUMERO
VERDE
800 188 800**

GESTISCI GLI ORDINI

**ORGANIZZA LE
GIACENZE**

**REGISTRA I
PRODOTTI VENDUTI**



**CONSEGNA
GARANTITA E
ASSICURATA**

**RESTITUISCI LE
GREEN BOX E
ACCEDI A TARIFFE
VANTAGGIOSE**

**SDD B2B
BOLLETTINO
FRECCIA
BOLLETTINO DI
PAGAMENTO**



Con Logista potete
contare su servizi
di qualità che
rispondono sempre
alle vostre esigenze.



Seguici su



Numero Verde
800 188 800

logista.it
terzia.com



Un unico distributore,
un distributore unico.

VITA NUOVA PER GLI APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO?

È stato inviato a Bruxelles, per la procedura di informazione alla Commissione europea, il progetto di regolamentazione tecnica per la produzione degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro predisposto dall'Agenzia Dogane e Monopoli.

Nella bozza di provvedimento sono indicate le regole e le modalità di funzionamento degli apparecchi senza vincita in denaro, i requisiti tecnici minimi e la documentazione necessaria per la loro omologazione e distribuzione sul territorio.

A partire dalla data di notifica del progetto, un periodo di status quo di tre mesi

consente alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo, esprimere pareri o osservazioni. In questo lasso di tempo l'Agenzia continuerà a lavorare sulla parte del provvedimento riguardante la regolamentazione amministrativa e la definizione del numero di apparecchi installabile nei punti di offerta, aspetti che interessano solo ed esclusivamente lo Stato italiano e gli addetti ai lavori.

Il processo di revisione del settore discende dall'articolo 104 del DL agosto n. 104/2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha previsto a sua volta una modifica

I CINQUE PUNTI FONDAMENTALI DEL PROVVEDIMENTO

1. Equiparazione apparecchi meccanici ed elettromeccanici ai comma 7.
"Tutti gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici rientreranno tra gli apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro e saranno sottoposti alle regole tecniche di produzione, amministrative e assoggettati alla procedura di certificazione"
2. Definizione delle regole tecniche per gli apparecchi "ticket redemption"
3. Certificazioni light per alcune tipologie di apparecchi
"Snellimento del procedimento di verifica per alcune tipologie di apparecchi (es. biliardi, flipper, etc.) attraverso l'esame documentale delle schede tecniche o altre procedure meno gravose"
4. Possibile regolamentazione specifica per i "simulatori"
"Individuazione di ulteriori caratteristiche tecniche per la tipologia di apparecchi simulatori (es. azzeramento delle classifiche e possibilità di essere collegati in rete per consentire l'interazione tra giocatori ubicati in luoghi fisicamente diversi)"
5. Possibile regolamentazione di apparecchi collegati a server dedicati
"Fermo restando il generalizzato divieto di collegamento in rete, il decreto, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle nuove forme di gioco, potrà prevedere lo svolgimento di alcune specifiche operazioni attraverso apparecchi collegati tra di loro per il tramite di un server centrale dedicato"

Fonte: Agenzia Dogane e Monopoli



all'articolo 110, comma 7-ter del TULPS in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

La norma ha, difatti, demandato al Direttore Generale dell'Agenzia l'elaborazione di nuove regole tecniche "finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta" motivandola "al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo".



Fino a maggio, quindi, il settore dell'amusement composto da produttori, importatori e gestori di sale, rimarrà con il fiato sospeso in attesa del provvedimento che cambierà le regole vigenti e risalenti al 2005, adeguandole agli sviluppi tecnologici nel frattempo intervenuti, ma anche alla diversa sensibilità maturata nei confronti di specifiche tipologie di gioco.

Le nuove regole, come dichiarato dall'Agenzia, "saranno disegnate in modo da contrastare efficacemente la proliferazione dei cosiddetti

'totem', dispositivi realizzati per sembrare apparecchi senza vincita in denaro o distributori di altri servizi (ad esempio di ricariche telefoniche), ma che dissimulano in realtà veri e propri apparecchi con vincita in denaro completamente illegali".

Alla stesura della bozza di determina direttoriale sugli aspetti tecnici di produzione, hanno contribuito anche le Associazioni di categoria dell'amusement. Coinvolte dall'Agenzia, le Organizzazioni, prima fra tutte Federamusement Confesercenti, hanno avuto l'opportunità di dare il loro apporto e inviare le loro osservazioni, in un'ottica di organicità e ampio respiro tale da considerare le realtà italiane e l'attuale offerta europea e mondiale. Per Federamusement Confesercenti un'ulteriore prova di integrazione e armonia tra le diverse anime associative, produttori, importatori, distributori, operatori e professionisti dell'intrattenimento.

COVID-19: LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME



Quali multe si rischiano per la violazione delle norme di contenimento dell'epidemia Covid-19? L'Ufficio legislativo e affari giuridici di Confesercenti ha messo a punto uno schema con il riepilogo delle sanzioni ai sensi della normativa attualmente in vigore*, applicabili agli esercizi commerciali. Fermo restando che tutti i negozi al dettaglio devono garantire ai clienti ingressi dilazionati, sosta non oltre necessario, obbligo di indossare la mascherina, distanza interpersonale di almeno un metro, la violazione delle disposizioni restrittive implica che:

- salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000; il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione;
- non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale (ossia l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206, irrogate a chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o

di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene) o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;

- quando le misure di contenimento violate riguardino: la sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso; la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, nonché di lavoro autonomo, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio

della reiterazione della violazione medesima (come quando l'intenzione di tenere aperta l'attività in violazione delle norme venga dichiarata dall'esercente o possa comunque desumersi da fatti o comportamenti);

- in caso di reiterata violazione delle disposizioni, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
- qualora l'attività venga esercitata o l'esercizio venga aperto in violazione dell'ordine di chiusura accessoria, si ritiene che vi sia il rischio tangibile dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 650 del codice penale, come sopra descritte, per mancata osservanza del provvedimento dell'autorità.



o dell'attività da 5 a 30 giorni (ciò, nel caso della somministrazione di alimenti e bevande, può comportare la chiusura non solo dell'attività di somministrazione, ma, qualora sia disposta la chiusura dell'esercizio, anche delle attività di vendita per asporto o a domicilio);

- all'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, lo stesso organo accertatore (anticipando l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni) può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni; ciò può verificarsi quando vi siano elementi che fanno concretamente temere la possibilità della prosecuzione o

**I punti sono riferiti ai sensi dell'art. 3 del D.L. 5.1.2021, n. 1, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", la violazione delle disposizioni restrittive di cui agli articoli 1 e 2 (misure adottate con i DPCM legittimati dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, o con Ordinanza del Ministero della Salute) è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.*



EBN.TER

Ente Bilaterale Nazionale Unitario per il Terziario

CCNL TDS

- 0,10% a carico del datore (su IV Liv. 20,41 euro annui)
 - 0,05% a carico del dipendente (su IV Liv. 10,21 euro annui)
- Sempre da calcolare su paga base e contingenza.

COGENZA - EDR
(Accordo 15 marzo 2011)
in difetto di iscrizione ad
EBN.TER il datore mette in
busta paga 0,30% di paga
base e contingenza
(IV Liv 61,23 euro annui)

Le aziende all'atto del versamento a mezzo F24 indicheranno i dati necessari per il finanziamento di EBN.TER distintamente da quelli relativi ai contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali. Il versamento del contributo per gli EB avverrà con le stesse scadenze e modalità previste per la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro.

COME ADERIRE:
Nel modello F24 nel campo
"Causale contributo"
va riportato il codice TCEB



SEDE

Via Nazionale 60 - 00184 ROMA
Tel. 06 4725509 - Fax. 06 45495545
entibilaterali@confesercenti.it

MOONEY. SE VUOI LA LUNA, CHIEDICELA

Semplice, sicura, accessibile. Sono questi i tratti distintivi di Mooney, la carta prepagata ora disponibile sull'intero territorio nazionale in 45mila esercizi commerciali tra tabaccherie, bar ed edicole.

Introdotta sul mercato a fine 2020 e proposta dall'omonimo marchio, nato dall'accordo tra SisalPay e Banca5,

del Gruppo Intesa Sanpaolo, Mooney ha raggiunto in soli due mesi un'ampia diffusione, contribuendo all'offerta e all'evoluzione dei prodotti finanziari versatili e flessibili alle esigenze di ogni tipo di clientela.

Emessa su circuito Visa, la prepagata è contactless, è dotata di Iban italiano ed è ricaricabile in tutti i punti vendita abilitati al servizio, in contanti, con bonifico, con pagobancomat al costo di 1,50€. Bastano un documento d'identità e la tessera sanitaria con codice fiscale per richiederla; è utilizzabile da subito, non ha costi di attivazione ma solo un canone annuo di 8€ addebitato direttamente sul conto della carta al momento della sottoscrizione; consente di effettuare in Italia e all'estero acquisti e pagamenti in totale sicurezza e comodità nei punti vendita fisici o tramite e-commerce, oltre che di disporre di servizi a valore aggiunto come bonifici, prelievi, pagamenti e ricariche, anche attraverso l'app Mooney. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, nell'anno della pandemia le carte prepagate hanno registrato una crescita nel valore delle transazioni contrariamente alla diminuzione rilevata per le carte di credito e di debito. Utilizzate per spese correnti, le carte prepagate hanno difatti delle peculiarità che le rendono preferibili e adoperate da diverse tipologie di utenti, difficilmente standardizzabili,



così come dimostrano coloro che hanno scelto Mooney: il 22% dei clienti non sono nativi digitali, il 25% invece appartengono alla generazione Z, il 53% sono nella fascia d'età 35 - 54 anni. Le misure previste dal Governo per combattere l'evasione fiscale e incentivare i pagamenti elettronici, il noto "cashback di Stato", il credito


d'imposta per gli esercenti sul 30% delle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche e la conferma dell'abbassamento della soglia massima di contante sono poi senz'altro stimoli a velocizzare l'adozione della moneta elettronica e il ricorso a pagamenti digitali e tracciabili.

Entrare nella rete di vendita Mooney significa quindi dare valore al proprio esercizio commerciale, avendo l'opportunità di ampliare e fidelizzare la clientela offrendo un prodotto e un servizio di qualità. In quest'epoca di pandemia è difatti emersa prepotente l'esigenza, per i cittadini, di avere disponibili servizi di prossimità e di poter contare sul negozio sotto casa, presente nelle città così come nei piccoli centri e nelle periferie. Mooney ha creato, attraverso una rete capillare di punti vendita convenzionati, un modello di "banca di prossimità" (proximity banking), un canale dove trovare un'offerta di servizi finora disponibili solo nelle filiali bancarie e negli sportelli bancari automatici.

Per dare risalto alla nuova carta Mooney, il cui nome richiama un po' la luna (moon) e un po' il denaro (money), è partita da metà febbraio una campagna pubblicitaria con protagonista Rossella Brescia. Fino al 20 marzo su tutte le principali emittenti televisive, su canali digitali e stampa, la conduttrice televisiva e radiofonica racconta la facilità di utilizzo della prepagata con lo slogan "Se vuoi la luna, chiedicela!".

RESTO QUI

Marco Balzano



"Sono stato a Curon Venosta, un paesino al confine svizzero-austriaco, un giorno d'estate. L'idea di questo campanile che spuntava dal lago è stata un'immagine che ho trovato di per sé narrativa. Come se a differenza delle altre volte, in cui le storie te la vai a cercare, la storia mi fosse realmente venuta incontro"

Marco Balzano

Quando arriva la guerra o l'inondazione, la gente scappa. La gente, non Trina. Caparbia come il paese di confine in cui è cresciuta, sa opporsi ai fascisti che le impediscono di fare la maestra. Non ha paura di fuggire sulle montagne col marito disertore. E quando le acque della diga stanno per sommergere i campi e le case, si difende con ciò che nessuno le potrà mai togliere: le parole. L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul fondale giace il mistero di Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un posto

in cui nemmeno la lingua che hai imparato da bambino è qualcosa che ti appartiene fino in fondo. Quando Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora non resta che scegliere le parole una a una per provare a raccontare. Trina è una giovane madre che alla ferita della collettività somma la propria: invoca di continuo il nome della figlia, scomparsa senza lasciare traccia durante gli anni del fascismo. Da allora non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle nella speranza che le parole gliela possano restituire.

"Non ti racconterò la tua assenza. Non ti dirò una sola parola degli anni passati a cercarti, dei giorni sulla soglia a fissare la strada. Non ti dirò di tuo padre che senza salutarmi esce di casa [...]. Non ti dirò dei mesi in cui ciascuno di noi all'improvviso scappava, senza avvisare gli altri, e tutti e tre trovando la casa vuota pensavamo che prima o poi i boschi ci avrebbero inghiottito. Persi per sempre nell'insensato tentativo di riportarti qui."

Poi arriva la guerra a bussare alla porta di casa, e Trina segue il marito disertore sulle montagne, dove entrambi imparano a convivere con la morte. E ancora il lungo dopoguerra, che non porta nessuna pace. Mentre il lettore segue la storia di questa famiglia e vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso si ritrova precipitato a osservare, un giorno dopo l'altro, la costruzione della diga che sommergerà le case e le strade, i dolori e le illusioni, la ribellione e la solitudine.

"Non c'è tempo per fermarsi a dolersi di quello che è stato quando non c'eravamo. Andare avanti, come diceva Ma', è l'unica direzione concessa. Altrimenti Dio ci avrebbe messo gli occhi di lato. Come i pesci."

Resto qui è un libro politico dove Marco Balzano racconta la storia quasi dimenticata di Curon, paese dell'Alto Adige conteso tra italiani e tedeschi e annesso all'Italia dopo la Prima guerra mondiale. Un racconto di identità violate ma anche di resistenza, un romanzo di stampo civile che trova terreno fertile in ciò che è stato dimenticato, sommerso nel silenzio.

Recensione di
Giampiera
Petrucciani



Marco Balzano è nato a Milano nel 1978, dove vive e lavora come insegnante di liceo. Ha esordito nel 2007 con una raccolta di poesie e l'anno successivo ha pubblicato un saggio su Giacomo Leopardi di cui è grande studioso. Nel 2010 esce il suo primo romanzo con la casa editrice Sellerio, *Il figlio del figlio*, al quale seguono *Pronti a tutte le partenze* e *L'ultimo arrivato* che gli ha permesso di vincere il premio Campiello. Nel 2018 cambia casa editrice e pubblica *Resto qui*, il suo quarto romanzo, con Einaudi; il libro si classifica secondo al Premio Strega e, tradotto in Francia, vince la sezione Stranieri del Prix Méditerranée.

CONVENZIONE CONFESERCENTI - UNIPOLSAI

UNITI PER TANTI VANTAGGI DEDICATI A TE.

*Sconti e opportunità,
sempre un passo avanti.*



OFFERTE ESCLUSIVE PER ASSOCIATI E FAMILIARI CONVIVENTI.



MOBILITÀ

- COSTI
+ SERVIZI



CASA

FINO AL
-25%



LAVORO

FINO AL
-18%



PROTEZIONE

FINO AL
-20%



RISPARMIO

- COSTI

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI CHE TI RISERVA LA CONVENZIONE IN TUTTE
LE AGENZIE UNIPOLSAI E SUL SITO **UNIPOLSAI.IT**

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it



Sicura.
Controlli le tue spese
tramite l'app Mooney
e acquisti online
in tutta sicurezza
su circuito Visa.

Semplice.
La attivi in soli 5 minuti
in uno dei 45.000
tabacchi, bar, edicole
abilitati in tutta Italia
ed è subito utilizzabile.

Conveniente.
L'attivazione è gratuita,
costa solo 8 Euro all'anno
e per il 2021 il prelievo
è gratuito in tutti gli
ATM Intesa Sanpaolo.

mooney.it

mooney
SisalPay | 

**Se vuoi la luna,
chiedicela.**



**Con Mooney
sei così al sicuro
che tutto diventa
più semplice.**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, per le condizioni ed i termini del servizio consultare il foglio informativo, disponibile presso il punto di pagamento e sul sito www.mooney.it. Questa carta è emessa da SisalPay S.p.A., ALBO IMEL ex art. 114 - quater T.U.B. Codice ABI n. 32532, in qualità di Associate Member del Circuito Visa, grazie alla sponsorizzazione del Principal Member Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo non assume alcuna responsabilità verso i Titolari in relazione alle Carte, al loro utilizzo (es. ricariche, prelievi e pagamenti) e alla moneta elettronica sulle stesse caricata. Mooney è un marchio registrato di proprietà di SisalPay S.p.A.